

COMUNE DI ACCUMOLI

Provincia di Rieti

Ordinanza n. 418 del 26.09.2017

OGGETTO: ORDINANZA DI REQUISIZIONE TEMPORANEA DI TERRENI DA ADIBIRE AD INSEDIAMENTO DI UN IMPIANTO MOBILE PER LA RIDUZIONE E LA SELEZIONE DELLE MACERIE – FRAZIONE DI GRISCIANO

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, con la quale è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) a Rieti;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n.521 recante "Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell'emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Sig. Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e s.m.i.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione e l'esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 14-S-2 dell'11.11.2016, con la quale sono stati requisiti in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità ed al rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, i terreni occorrenti per l'insediamento delle strutture abitative emergenziali in località Palazzo Frazione di Grisciano;

RILEVATO CHE, in conseguenza degli eventi sismici che dal 24 agosto 2016 sono state realizzate aree SAE dove hanno trovato alloggio i nuclei familiari privi di abitazione principale;

VISTA la necessità di dover procedere celermente alla rimozione delle macerie presenti nella frazione di Grisciano e Palazzo al fine di poter attivare l'iter della ricostruzione e quindi il ritorno degli abitanti nelle abitazioni che saranno ricostruite;

CONSIDERATO che sono già iniziate in frazione Grisciano le attività di demolizione da parte della ditta GARC SpA, aggiudicataria dell'appalto denominato "Lotto 4 Frazioni di Accumoli" effettuato a tal fine dalla Regione Lazio;

VISTO che le attività oggetto del suddetto appalto comprendono anche la selezione e la riduzione del materiale demolito;

CONSIDERATO che per limitare al minimo gli spostamenti dei mezzi pesanti e accelerare così le operazioni di selezione e riduzione, tali attività devono essere effettuate in un'area limitrofa al cantiere;

VISTA la nota delle GARC prot. 10219 del 22.09.2017 con la quale si chiede la disponibilità di un terreno per effettuare l'installazione temporanea, a norma di legge, di un impianto mobile in grado di effettuare le suddette operazioni di selezione e di riduzione del materiale demolito;

CONSIDERATO che la GARC ha individuato in frazione Grisciano un terreno avente le caratteristiche necessarie per le operazioni suindicate che andrebbe occupato per un periodo non superiore a 90 giorni;

CONSIDERATO che, per accelerare tali attività, propedeutiche alla ricostruzione definitiva, è opportuno individuare un'area limitrofa all'abitato di Grisciano, dove poter effettuare le operazioni di selezione e di riduzione del materiale demolito;

PRECISATO che, pertanto, sussiste l'urgente necessità pubblica di procedere al reperimento e alla requisizione temporanea d'urgenza di tale area in maniera tale da accelerare tutte le attività;

PRECISATO che tale requisizione d'urgenza può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

VISTO l'art 835 del Codice Civile;

VISTO il Piano di emergenza comunale;

INDIVIDUATE

nei seguenti terreni:

Frazione di Grisciano

foglio 7 mappale **635** per una Superficie pari a Mq. 2.750,00 di proprietà di: Rendina Gaetano nato ad Accumoli il 28/05/1947;

le aree idonee alla funzione di che trattasi;

ORDINA

1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la requisizione in uso ed in via temporanea, per l'installazione di un impianto mobile di selezione e di riduzione del materiale demolito, dei seguenti terreni:

Frazione di Grisciano

foglio 7 mappale **635** per una Superficie pari a Mq. 2.750,00 di proprietà di: Rendina Gaetano nato ad Accumoli il 28/05/1947;

2. Di stabilire che in ogni caso tali terreni verranno riconsegnati dalla GARC SpA a propria cura e spese, ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità.
3. Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire.
4. Che l'indennità di requisizione è determinata, sulla base dell'apposito verbale di consistenza, in conformità alla delibera comunale, ove emanata, in materia di indennità per l'occupazione o, in assenza di essa, secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001.
5. Per la durata della requisizione, al proprietario di aree soggette a requisizione coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetterà altresì un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in analogia a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R. n.327/2001.
6. Per la durata della requisizione, spetterà un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura di requisizione o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare del tutto o in parte l'area oggetto di requisizione direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, in analogia a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. n.327/2001.
7. Che le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc ...) eventualmente gravanti sull'area requisita, sono a carico del Comune a partire dalla data di requisizione.
8. Che i detentori dovranno rilasciare i terreni sopra indicati il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.
9. Che all'atto della restituzione dell'area sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile requisito. In caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni.
10. Di notificare il presente provvedimento:
 - a. ai proprietari di tali terreni:

Rendina Gaetano nato ad Accumoli il 28/05/1947, come risultante dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio Provinciale Territorio;

- b. agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza.

11. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Accumoli, 26.09.2017

IL SINDACO
Geom. Stefano Petrucci

